

Interrogazione n. 722

presentata in data 7 novembre 2018

a iniziativa del Consigliere Zaffiri

“Disciplina in materia di ordinamento della Polizia locale”

a risposta orale

Il sottoscritto consigliere regionale

Premesso:

che, negli ultimi anni, lo scenario socio-culturale della nostra regione è notevolmente mutato, così come pure la domanda di sicurezza da parte dei cittadini marchigiani;

che il recente Decreto “Sicurezza” offre una pronta risposta alle tante richieste provenienti dal territorio ed introduce anche importanti novità per quanto attiene il ruolo della Polizia locale, come la possibilità dell'utilizzo del Taser, quella di accedere al Sistema Informatico Interforze, il Daspo urbano, ecc...;

che, in questa cornice, essendo sempre più centrale la figura dell'Operatore di Polizia locale si ritiene quanto mai necessario che venga ristabilita l'immediata applicazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2014, n.1, concernente “Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale”, che recita quanto segue: “L'incarico di comandante del corpo può essere attribuito agli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale o ad altri soggetti aventi analogo profilo professionale di comprovata esperienza con riferimento agli specifici compiti loro affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza. Tale incarico è incompatibile con lo svolgimento di altri compiti o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza, compresa la dirigenza di settori che non siano quelli della polizia locale.”;

che ancora più chiara appare tale disposizione se si cercano le sue origini che affondano nella “Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale” del 7 marzo 1986, n.65;

che, dall'entrata in vigore della Legge quadro n.65/1986, costante giurisprudenza amministrativa, nel ribadire che non esiste nessuna figura amministrativa interposta tra Sindaco e Polizia Municipale, chiarisce (tra le ultime, Consiglio di Stato, sez. V, 14 maggio 2013 n.2607; sez. V, 27 agosto 2012, n. 4605; sez. V, 4 settembre 2000, n.4663), quanto alla provenienza del Comandante, che questa funzione non sia “... affidabile ad un dirigente amministrativo che non abbia lo status di un appartenente al Corpo di polizia municipale ...”, precisando “... l'incompatibilità delle funzioni di comandante con altri incarichi, per evitare eventuali conflitti di interesse ...” e per “... l'evidente pericolo che il ruolo di controllore e controllato finiscano per sommersi in un'unica figura ...”;

Considerato:

che sembrerebbe purtroppo consolidata la prassi che, presso alcuni Comandi di Polizia locale di diversi Comuni della nostra regione, la figura del Comandante non rispetti quanto previsto dalle normative vigenti sopra indicate, snaturando quello che dovrebbe essere il suo ruolo ma ancor di più la sua professionalità;

Tenuto conto:

che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 17 febbraio 2014, n.1, è stato nominato, con Decreto n.42/DPS del 6 maggio 2016, il "Comitato tecnico consultivo per la Polizia locale", quale organo consultivo della Giunta regionale e che costituisce sede di confronto per l'individuazione delle politiche regionali in materia di polizia locale, nonché per la verifica della loro attuazione;

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale:

per conoscere se intende prevedere l'immediato ripristino della applicazione della Legge regionale 17 febbraio 2014, n.1 e della Legge 7 marzo 1986, n.65 attraverso l'immediato invio a tutti i Comuni, con l'intervento del "Comitato tecnico consultivo per la Polizia locale", di quanto previsto dal dettato normativo.